



Unione Europea



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE

Direzione Generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari



MINISTERO
DELL'INTERNO

Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'immigrazione

Direzione Generale per le Politiche dell'immigrazione



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE

Direzione Generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari

Fondo Europeo per l'Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 2007-2013

Questa Carta è stata realizzata con il cofinanziamento del Fondo Europeo per l'Integrazione dei Cittadini di Paesi Terzi 2007-2013 (FEI), nell'ambito del progetto CO.S.MI. - Comunicazione sociale e minori stranieri nei sistemi di Giustizia europei - promosso dal Ministero della Giustizia, Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari e attuato dall'Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali (IPRS) e dalla Casa San Benedetto - Istituto Don Calabria.



Istituto Psicoanalitico
per le Ricerche Sociali



Istituto don Calabria

LA CARTA DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI MINORENNI CHE INCONTRANO I SERVIZI MINORILI DELLA GIUSTIZIA



INDICE

2 PREAMBOLO

7 COMPITI DELLA GIUSTIZIA MINORILE

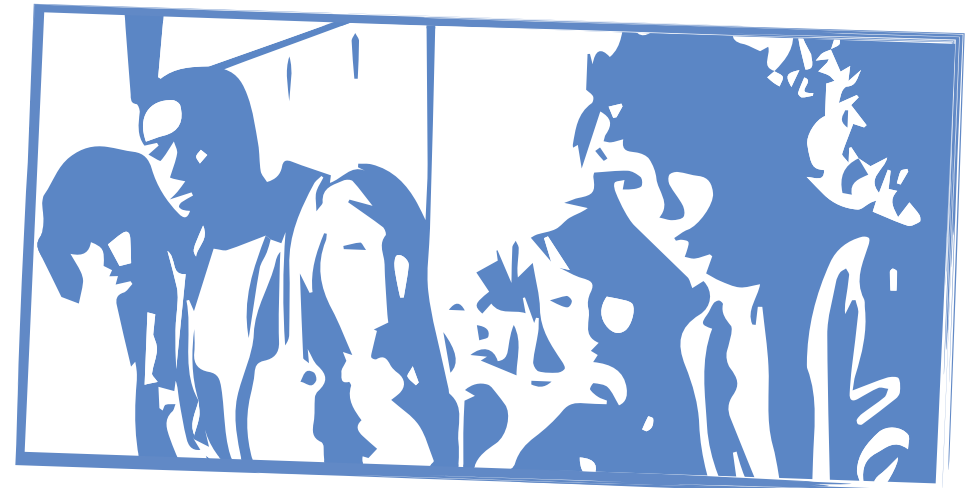
8 L'OBIETTIVO DELLA GIUSTIZIA MINORILE

9 I SERVIZI DELLA GIUSTIZIA MINORILE

14 LE REGOLE DELLE STUTTURE DI CUSTODIA

16 DIRITTI E DOVERI

19 GLOSSARIO



Tutti i minorenni sottoposti a procedimenti penali, a qualunque dei Servizi accedano e in qualsiasi fase processuale si trovino, ricadono nella responsabilità del Dipartimento della Giustizia Minorile, che opera nell'interesse del minorenne, garantendone la sicurezza e definendo - in attuazione delle prescrizioni della Magistratura Minorile o d'intesa con la medesima - il progetto educativo più idoneo. In questa funzione di tutela, che la Giustizia Minorile svolge in collaborazione con le altre agenzie educative (scuole, agenzie di formazione professionale), famiglie, asl e servizi territoriali, il minorenne deve essere sempre trattato nel pieno rispetto della sua dignità affinché l'esperienza nei Servizi della giustizia possa assumere tutta la sua valenza educativa. I principi del rispetto del minorenne, ampiamente definiti dal legislatore e che fanno proprie le indicazioni delle Carte internazionali e delle più recenti direttive, informano ogni aspetto dell'operato dei Servizi della Giustizia Minorile.

Essi riguardano in particolare l'importanza di garantire: che al minorenne venga sempre data l'opportunità di esprimere la propria opinione così come i propri bisogni e che tali opinioni e bisogni siano adeguatamente presi in considerazione; che il personale sia opportunamente qualificato e formato per interagire con i minorenni; che la presa in carico sia realizzata da un'équipe multidisciplinare; che al minore siano garantiti il diritto all'educazione e alla salute; che egli non sia esposto a trattamenti o condizioni di vita degradanti, ma al contrario che essi siano improntati a standard qualitativi elevati e che riconoscano tutte le specificità della particolare fase di vita dell'adolescente.

Il pieno rispetto della dignità è promosso anche garantendo che il minorenne possa sempre trovare personale disponibile ad interagire con lui/lei e abbia sempre la possibilità di mantenere i necessari contatti con i familiari, le persone significative, il proprio avvocato di fiducia, e che egli sia adeguatamente informato dei suoi diritti e dei suoi doveri.

Tutto ciò rende evidente come si debba porre la massima attenzione sia nel condividere con il minorenne ogni decisione presa nel suo interesse, e quindi nel fare in modo che egli sia realmente posto nella condizione di parlare e di essere ascoltato, sia nel garantire sempre una puntuale e corretta informazione su diritti, doveri, fasi del procedimento penale, andamento del progetto educativo. Tali principi operativi devono essere assunti da tutto il personale della Giustizia Minorile, indipendentemente da funzione e qualifica.

Il personale della Giustizia sa, inoltre, che le regole che reggono il Sistema Minorile sono quelle dell'**imparzialità del servizio**, ovvero che ogni utente deve essere trattato, nel rispetto delle individualità, senza distinzioni o privilegi; della **riconoscibilità e della responsabilità**, ovvero che ogni operatore deve essere identificabile dagli utenti ed è direttamente responsabile per il proprio operato; della **flessibilità e accessibilità del Servizio**, ovvero di modalità operative che privilegino le difficoltà dell'utenza rispetto alle esigenze dei Servizi, anche per dare **continuità alla presa in carico**; e, infine, della **riservatezza delle informazioni raccolte**, che debbono essere sempre trattate e comunicate nel rispetto delle privacy degli utenti e della dignità che ad essi deve sempre essere riconosciuta al massimo grado; infine, della **chiarezza e trasparenza**, ovvero che ogni comunicazione all'utenza deve essere fatta assicurandosi che l'utente capisca appieno il senso della comunicazione e non in modo formale e burocratico.

Pur se tutto il personale deve essere sempre disponibile a spiegare e far capire al minorenne ogni aspetto del suo percorso nei Servizi della Giustizia, si ritiene opportuno, anche in ottemperanza a quanto disposto dal Ministro di Giustizia, di predisporre uno strumento, la **Carta dei diritti e dei doveri** che, in maniera agile e in un linguaggio semplice e diretto, pensato per ottenere una più immediata efficacia comunicativa, possa essere consultato dal minorenne in ogni momento cosicché egli possa avere certezza di quello che si può o non si può fare, o di quello che egli debba o non debba aspettarsi.

PREAMBOLO

Sarà cura degli operatori dei servizi della Giustizia Minorile consegnare la Carta al minorenni, al suo primo ingresso, nella lingua richiesta.

Alla Carta dei diritti e dei doveri segue un Glossario che consente al minorenni di capire con chiarezza anche termini non sempre di facile comprensione.

*Il Capo Dipartimento
Caterina Chinnici*

*Il Direttore Generale
Serenella Pesarin*



LA CARTA DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI MINORENNI
CHE INCONTRANO I SERVIZI MINORILI DELLA GIUSTIZIA

I servizi della Giustizia Minorile hanno il compito di dare seguito alle decisioni prese dai Giudici minorili nei confronti di quei minorenni che sono ritenuti aver commesso un reato o che sono stati giudicati colpevoli di averlo commesso.

Nella realizzazione del loro compito i Servizi della Giustizia Minorile hanno sempre presente il tuo benessere e la tua sicurezza e sono impegnati ad aiutarti a fare le cose giuste e nel rispetto della legge; a riflettere su quale tuo comportamento ti ha portato a incontrare i Servizi della giustizia; a saper rispondere delle tue azioni e assumere le tue responsabilità; ad impegnarti a riparare agli eventuali danni/offese che la tua azione ha provocato; a studiare o apprendere un mestiere e farne esperienza; a lavorare.

Tutte le decisioni saranno prese dopo averti ascoltato e dato la possibilità di esprimere il tuo punto di vista: l'obiettivo è quello di condividere con te le decisioni in quanto c'è bisogno del tuo impegno per far sì che questa esperienza ti sia utile. Però, bada bene, anche quando non dovessi essere d'accordo, dovrai rispettare le decisioni prese dal Giudice: anche se non le condividi, sono assunte per il tuo bene e perché il reato di cui devi rispondere prevede una sanzione, e tale sanzione, prevista dalla legge, deve essere fatta rispettare, anche contro la tua volontà. Sappi che, in ogni caso, potrai fare conto sugli operatori dei Servizi della Giustizia minorile, a cui potrai chiedere aiuto e con cui potrai parlare delle tue difficoltà.

Anche se hai commesso un reato, l'obiettivo della Giustizia Minorile e della società non è la punizione ma l'aiutarti a cambiare, a non metterti di nuovo nei guai, a capire con te quello che è successo; a intervenire, con l'aiuto della tua famiglia, della scuola, dei servizi sociali comunali, di psicologi, per metterti nelle condizioni di riprendere la tua vita meglio di prima, lontano dai rischi di commettere nuovi reati.



Sono il Servizio Sociale, i Centri di Prima Accoglienza, le Comunità, gli Istituti Penali e i Centri Diurni.

In tutti questi servizi gli operatori dedicheranno del tempo ad ascoltare te e la tua famiglia, così come a spiegare a te e alla tua famiglia cosa sta accadendo; nello stesso tempo essi illustreranno al Giudice la tua situazione.

Inoltre, gli operatori saranno sempre presenti per seguirti nelle diverse misure che saranno disposte dal Giudice, sostenendoti e controllando che tu riesca a rispettare le prescrizioni e gli impegni che hai preso.

Se sei un minorenne straniero potrai parlare del tuo paese di provenienza, con un mediatore culturale che assieme agli educatori e agli assistenti sociali ti aiuteranno nel mantenere i contatti con la tua famiglia, nel verificare i tuoi titoli di soggiorno in Italia e nel renderti fruibili tutti i servizi di cui hai diritto.

Tieni presente che:

- se sarai fermato o arrestato per un reato, potrai essere accompagnato in un **Centro di Prima Accoglienza** dove troverai ad accoglierti educatori, agenti di Polizia Penitenziaria e operatori sociali. Al Centro potrai rimanere al massimo quattro giorni, entro i quali andrai davanti ad un Giudice per una udienza - si chiama udienza di convalida dell'arresto - che deciderà della tua libertà. Al Centro, gli educatori e gli agenti di Polizia Penitenziaria ti spiegheranno le regole alle quali dovrai attenerti, ti aiuteranno a comprendere la tua situazione processuale e le sue possibili evoluzioni, ti chiederanno di iniziare a ripensare ai tuoi compiti, alle tue relazioni, al tuo stile di vita, sostenendoti nel cercare opportunità diverse. Nell'**udienza di convalida** il Giudice può decidere di applicarti una di queste **misure**: la remissione in libertà, le prescrizioni, la permanenza in casa, il collocamento in comunità, la custodia in carcere;

7) la remissione in libertà: vieni riconsegnato alla famiglia o, in assenza di famiglia, agli assistenti sociali poiché non vi sono indizi di colpevolezza;

2) le prescrizioni: sono degli impegni che devi rispettare, come ad esempio andare a scuola, frequentare un corso, fare qualche attività che sia utile per la tua educazione;

3) la permanenza in casa: ti obbliga a stare in casa e potrai uscire solo se autorizzato dal Giudice per impegni programmati come quelli che riguardano la scuola, corsi di formazione, attività lavorative, attività sportiva organizzata;

4) il collocamento in comunità: ti impegna a stare in una comunità, dove troverai altri ragazzi e dove gli educatori ti chiederanno di rispettare le regole della struttura e della convivenza, oltreché le prescrizioni che eventualmente il Giudice ti avrà dato; anche qui potrai uscire solo per attività utili alla tua educazione, programmate con l'assistente sociale e con gli educatori e autorizzate dal Giudice;

5) la custodia in carcere: sarai accompagnato in un istituto penale per minorenni, dove troverai educatori ed agenti di Polizia Penitenziaria; ti sarà chiesto di rispettare le regole dell'istituto e di impegnarti in attività scolastiche, di formazione, sportive e ricreative che ti consentiranno di conoscere parti di te forse sconosciute.

In comunità e in carcere potrai vedere i tuoi genitori, i tuoi familiari, che potranno venire a trovarti in giorni e in orari stabiliti.

Tutte le misure che limitano la tua libertà hanno una durata definita dalla legge, in relazione al tipo di reato del quale devi rispondere: sarà il Giudice a informarti per quanto tempo sarai privato della tua libertà.

Ricorda che il processo continua anche quando ha termine la misura cautelare: si conclude solo con udienza, chiamata preliminare o dibattimentale, davanti ad un Giudice del Tribunale per i Minorenni, che pronuncerà la sentenza.

In tutte le misure adottate dal Giudice sarai seguito anche da un assistente sociale dell'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni che avrà il compito di parlare con te e con i tuoi genitori, di aiutarli a starti vicino, di sostenerti negli impegni e nelle difficoltà, di controllare il tuo percorso, di valutare la tua presa di coscienza rispetto al reato.

Ricorda che se non rispetti le prescrizioni, il Giudice può decidere sanzioni più severe; così come se non rispetti gli obblighi della permanenza in casa il Giudice può disporre il tuo ingresso in una comunità e, allo stesso modo, se non rispetti le regole del collocamento in comunità o ti allontani dalla comunità il Giudice può disporre che tu sia portato per un mese in un istituto penale per i minorenni.



- Sia che tu entri in un Centro di Prima Accoglienza e poi ti sia applicata una misura cautelare sia che tu sia denunciato per un reato rimanendo libero, per tutto il tempo del processo incontrerai un assistente sociale dell'Ufficio di Servizio Sociale per i minorenni che parlerà con te e con la tua famiglia, ti ascolterà e ti aiuterà. Il fine di tutti questi interventi è la tua crescita emotiva e psicologica e la possibilità di dimostrare che hai capito gli errori commessi. In questo percorso ti potrà essere proposto sia di incontrare la o le persone cui hai arrecato danno (mediazione penale), sia di impegnarti in una attività di riparazione. L'assistente sociale poi scriverà una relazione per l'udienza, dove presenterà la tua situazione: la tua storia, le tue capacità/ risorse, i tuoi problemi/le tue difficoltà, ma anche i tuoi progetti. Tu hai diritto di conoscere le informazioni che si scrivono al Giudice.
- Il Giudice nell'udienza può decidere di sospendere il processo e di metterti alla prova per un periodo. La messa alla prova consiste nella definizione di un progetto da portare a termine con successo; il progetto potrà prevedere: andare a scuola con profitto; seguire un percorso di formazione lavorativa; impegnarsi in un'attività gratuita per la riparazione del danno e/o dell'offesa provocata dal reato. Alla fine del progetto dovrai rendere conto, in un'altra udienza, delle prescrizioni e degli impegni che hai assunto. Se alla fine del periodo della prova avrai mantenuto gli impegni, seguito le prescrizioni del Giudice e ripensato ai tuoi comportamenti contro la legge, il Giudice dichiarerà estinto il reato e di quella esperienza non rimarrà traccia; ma se non avrai fatto tutto ciò, riprenderà il processo.
- Oppure il Giudice nell'udienza può decidere per una condanna a pena detentiva in un istituto penale per minorenni. Non è detto però che dovrai scontare la pena in carcere: esistono, infatti, misure alternative o sostitutive al carcere: la detenzione domiciliare, l'affidamento al servizio sociale, la semilibertà, la semidetenzione; Per pene più consistenti potrai chiedere, attraverso il tuo avvocato, la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. Il Giudice deciderà sulla base di un progetto, che anche tu contribuirai a costruire e che poi dovrai rispettare.

Ricorda, però, che il mancato rispetto degli impegni o la commissione di altri reati durante l'affidamento in prova al servizio sociale ti porteranno in carcere.



Nei Centri di Prima Accoglienza, nelle Comunità e negli Istituti Penali vi sono regole che devi rispettare. Al tuo arrivo in queste strutture ti verranno date tutte le informazioni che ti consentiranno di sapere quali sono i tuoi spazi e gli spazi comuni; dove e a che ora si mangia (sono previsti tre pasti al giorno); quali sono le attività previste; chi sono le persone presenti e quali i loro ruoli. Inoltre, ti verrà comunicato quanto tempo dovrai rimanere presso questa struttura. In caso dovessi essere trasferito ti verrà comunicato per tempo e verranno avvertiti i tuoi familiari o le persone a te care. Tutti gli operatori (educatori, assistenti sociali, polizia penitenziaria) sono lì per garantire il tuo benessere e la tua sicurezza, ascoltarti, darti suggerimenti, indirizzarti nelle attività, assicurarti di poter studiare o lavorare.

- **Il rispetto per le persone e i luoghi:** ricorda che è tuo dovere rispettare le persone che sono con te nelle strutture, siano esse altri ragazzi, operatori della giustizia o di enti/associazioni di privato sociale, e avere cura dei luoghi in cui sei ospitato.
- **Il diritto a comunicare con le persone care:** è un tuo diritto chiedere di parlare con i tuoi familiari o con le persone a te care: gli operatori dei servizi faranno tutto il possibile per favorirti. Se ci dovessero essere prescrizioni contrarie del Giudice ti saranno spiegate e chiarite.
- **Il diritto alla salute:** il personale della Giustizia Minorile ha cura di verificare le tue condizioni fisiche e psicologiche, ed eventuali tuoi bisogni. Nel caso, però, ti capiti di sentirti poco bene puoi rivolgerti in qualsiasi momento alle persone presenti che si preoccuperanno di ascoltare le tue esigenze e eventualmente contattare un medico o uno psicologo.
- **L'igiene personale:** la permanenza nelle istituzioni comporta il rispetto delle igiene personale e un abbigliamento adeguato.

- **Il diritto a praticare la propria religione:** se sei credente - di qualsiasi religione - dillo al personale: verrà fatto quanto possibile per metterti nelle condizioni di praticare la tua religione rispettandone i precetti.
- **Il diritto a proseguire gli studi e la formazione:** se hai interrotto gli studi puoi recuperare gli anni scolastici, sia nella scuola inferiore che superiore, con l'aiuto degli insegnanti che operano con la Giustizia Minorile e nel rispetto dei programmi ufficiali. Il percorso scolastico e formativo che fai viene riconosciuto da ogni Scuola e Istituto scolastico.
- **Il regime alimentare:** se per qualsiasi ragione hai necessità di un regime alimentare particolare hai diritto a richiederlo.

Cosa non si può fare: sono assolutamente vietati il consumo di alcool e di droghe; l'assunzione di farmaci senza prescrizione medica; il comunicare con l'esterno se non concordato con gli operatori; allontanarsi dalla struttura; l'uso degli spazi secondo modalità non previste dal regolamento della struttura. Il non rispetto di questi divieti può comportare sanzioni.

Tieni presente che: quando non sei impegnato in attività di studio, di formazione, di lavoro o sportive puoi, in accordo con le regole della struttura, leggere libri, ascoltare musica, guardare la televisione.

Sappi che è tuo diritto richiedere, nelle strutture di custodia dove sei ospitato, il relativo progetto ed il regolamento nella tua lingua: nel regolamento è spiegato con precisione tutto quello che puoi o non puoi fare.



Come vedi nel processo penale minorile e nel sistema dei servizi della giustizia minorile tu hai **dei diritti e dei doveri**, che ti saranno assicurati in ogni fase del processo e da tutti i servizi/operatori che incontrerai. Te li ricordiamo in alcuni punti:

- **il diritto a essere informato:** è un tuo diritto chiedere informazioni su come funzionano i servizi, sulle regole del processo e sulle misure che ti verranno applicate; è un tuo diritto esprimere la tua opinione su quello che è accaduto o su quello che ti è chiesto di fare;
- **il diritto ad essere assistito:** è un tuo diritto essere assistito dai servizi minorili lungo tutto il procedimento penale ed essere accompagnato alle udienze che fisserà il Giudice;
- **il diritto alla difesa legale:** è un tuo diritto avere per tutto il procedimento penale la possibilità di dialogare con un tuo avvocato;

- **il diritto alla presenza dei genitori o del tutore:** è un tuo diritto nel corso di tutto il procedimento penale avere la presenza dei genitori o del tutore ed il loro sostegno nell'esecuzione di tutte le misure;
- **il diritto alla riservatezza:** tutte le informazioni che gli operatori conoscono su di te e tutte le cose che tu dirai nei colloqui non possono essere comunicate a nessun estraneo. Tieni presente che gli operatori con cui parlerai sono tenuti al segreto professionale;
- **il dovere di rispettare le disposizioni del Giudice:** come hai visto il Giudice può importi delle prescrizioni come misura cautelare che tu dovrai rispettare, pena la disposizione di una misura che restringe maggiormente la tua libertà. Il Giudice può anche disporre la tua custodia in carcere e in questo caso sarai accolto in un Istituto Penale per Minorenni.

Sia che il Giudice disponga una misura cautelare che limita la tua libertà, sia che tu debba rispondere di un reato in stato di libertà, sarai seguito dagli assistenti sociali dell'Ufficio di Servizio Sociale che ti incontreranno a casa, in comunità, in istituto penale o in ufficio, per verificare l'andamento del tuo percorso e il rispetto degli impegni disposti dal Giudice e da te assunti.

Il diritto/dovere ad una progettualità: come hai visto ti può essere chiesto di impegnarti in un progetto educativo e di reinserimento sociale, dimostrando che sei in grado di rispettarlo. Gli impegni potranno essere quelli di riprendere una frequenza scolastica che hai interrotto, di frequentare percorsi di formazione-lavoro, di sperimentarti in contesti lavorativi, ma anche di impegnarti in attività gratuite a riparazione del danno/offesa causato dal reato.

Ricorda: trasgredire alle prescrizioni del Giudice, non osservare i propri doveri o rendersi responsabili di altri reati comporta una misura che restringe maggiormente la tua libertà e ciò per aiutarti a intravedere, in un ambiente più protetto e più sicuro, altre opportunità, altri modi di vita e di relazione, altri modi di stare nel tuo ambiente familiare e sociale.

Al contrario, dimostrare un reale impegno nella vita quotidiana e nelle proprie attività scolastiche, formative e ricreative, seguire le indicazioni degli operatori con responsabilità e attenzione, collaborare con gli operatori anche nel sostegno agli altri minorenni che vivono con te, viene considerato in modo positivo e quale dimostrazione di serietà e di responsabilità e sarà valutato positivamente dal Giudice anche in considerazione di possibili attenuazioni delle misure.



Accertamenti sulla personalità del minorenne

L'articolo 9 del D.P.R. 448/88 prevede che l'operatore dei Servizi Minorili, su richiesta del Pubblico Ministero e del Giudice, acquisisca informazioni sulle condizioni di vita e sulle risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne, al fine di predisporre il più efficace progetto rieducativo volto al reinserimento sociale del minorenne.

Affidamento in prova al servizio sociale

Qualora il minorenne subisca una condanna definitiva di tipo detentivo, l'affidamento in prova al servizio sociale è una misura che può sostituire, totalmente o in parte, la detenzione in Istituto Penale per i Minorenni. In tal caso il minorenne viene messo in libertà e viene seguito dagli operatori dell'U.S.S.M., rimanendo nel suo ambiente di vita e continuando a svolgere le proprie attività, pur essendo sottoposto a prescrizioni e controlli.

Archiviazione

Al termine della fase delle indagini preliminari, il Pubblico Ministero può rivolgere al Giudice delle Indagini Preliminari (G.I.P.) la richiesta di archiviazione; ciò significa che il Pubblico Ministero chiede di non proseguire l'azione penale nei confronti dell'accusato e, qualora il Giudice per le Indagini preliminari accolga tale richiesta, il minorenne chiuderà la propria vicenda penale definitivamente. Se, al contrario, tale richiesta viene respinta dal G.I.P. la vicenda penale prosegue verso le successive fasi del processo (udienza preliminare, ecc.).

Arresto

La polizia giudiziaria può arrestare il minorenne se colto in flagranza di reato, cioè al momento della commissione del fatto o immediatamente dopo; in tal caso il minorenne viene portato in C.P.A., ove può rimanere per un periodo massimo di 96 ore.

Assistente sociale

È un professionista che fornisce assistenza ai minorenni indiziati e autori di reato in ogni fase del percorso penale. Su richiesta del Pubblico Ministero raccoglie informazioni sul minorenne per l'accertamento della personalità ed elabora progetti educativi per il suo reinserimento. L'assistente sociale dell'U.S.S.M.: interviene quando il minorenne viene arrestato o quando è in

stato di fermo; segue il minorenni nel progetto educativo previsto dalla misura cautelare applicata; svolge attività di sostegno e controllo quando vengono prescritte misure cautelari, alternative, sostitutive e di sicurezza; segue il minorenni in tutta la fase della messa alla prova.

Centro per la Giustizia Minorile

Il Centro per la Giustizia Minorile programma e coordina le attività svolte dai diversi Servizi Minorili che si trovano nel territorio di competenza e che sono: gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni-U.S.S.M., gli Istituti Penali per i Minorenni - I.P.M., i Centri di Prima Accoglienza- C.P.A., le Comunità e i Centri Diurni.

Centro Diurno

È una struttura attrezzata per svolgere, durante il giorno, attività educative di studio e di formazione al lavoro, di tempo libero e di animazione cui possono accedere minorenni sottoposti a procedimenti penali nell'ambito di misure cautelari alternative o sostitutive. In questi centri possono accedere anche minorenni non sottoposti a procedimenti penali.

Centro polifunzionale

È una struttura che offre più servizi per minorenni sottoposti a misure penali, tra i quali la Comunità e il Centro diurno. In queste strutture i minorenni possono risiedere e svolgere durante il giorno attività educative di studio e di formazione al lavoro, di tempo libero e di animazione. In questi centri possono accedere anche minorenni non sottoposti a procedimenti penali.

Conciliazione tra vittima e autore di reato

Durante il procedimento penale a carico del minorenni vi è la possibilità di organizzare uno o più incontri tra l'autore di reato e la vittima al fine di riparare al danno prodotto dal reato, attraverso un risarcimento materiale o simbolico, ovvero attraverso la realizzazione da parte del reo di attività in favore della vittima o, più in generale, della società.

Centro di Prima Accoglienza

È la struttura che ospita i minorenni che vengono arrestati o posti in stato di fermo fino all'udienza di convalida che deve essere fissata entro 96

ore dall'arresto o dal fermo. All'interno di questa struttura lavora un'équipe composta da educatore, agente di polizia penitenziaria, psicologo, assistente sociale, mediatore culturale. Questo gruppo di professionisti ha, tra l'altro, il compito di scrivere una prima relazione in cui viene descritta la condizione psicologica e sociale del minorenni e le risorse disponibili sul territorio, con l'obiettivo di fornire all'Autorità Giudiziaria tutti gli elementi utili ad individuare la misura cautelare più idonea alla personalità e alla situazione del minorenni.

Collegio giudicante

Nel procedimento penale minorile le decisioni possono essere prese, a seconda della fase del procedimento, o da un Giudice monocratico, ovvero che prende da solo le decisioni, come il G.I.P., o da un Organo collegiale, cioè formato da diversi giudici che prendono insieme le decisioni: in udienza preliminare il collegio è composto da un Giudice togato e da due giudici onorari; in udienza dibattimentale il collegio è composto da due giudici togati e da due giudici onorari.

Comunità

È una struttura residenziale a carattere educativo. Vi sono tre tipi di comunità: le comunità pubbliche o ministeriali gestite dal personale della Giustizia Minorile che accolgono solo minorenni sottoposti a misura penale; le comunità gestite da Enti privati, che ospitano sia giovani che si trovano in difficoltà per vari motivi sia quelli con misure penali; le comunità terapeutiche per soggetti con forme di dipendenza da sostanza o con patologie psichiatriche che necessitano di specifico supporto clinico.

Corte d'Appello

La Corte d'Appello è l'organo che prende in esame e giudica le sentenze emesse dal Tribunale Ordinario, nel caso degli adulti, o dal Tribunale per i minorenni, nel caso dei minorenni.

Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 448 del 22 sett. 1988

È il testo in cui sono raccolte tutte le norme che riguardano il processo penale a carico di imputati minorenni.

Decreto legislativo (D. Lgs.) n. 272 del 28 luglio 1989

E' il testo che raccoglie tutte le norme che regolamentano lo svolgimento del processo penale a carico di imputati minorenni. Tali norme prescrivono, tra l'altro, quali sono le funzioni dei diversi Servizi della Giustizia Minorile, come devono essere decise e applicate le misure cautelari, la sospensione del processo con messa alla prova e tutta una serie di altri profili giuridici che riguardano il procedimento del ragazzo accusato di reato.

Dibattimento (1° grado)

Se l'udienza preliminare si conclude con il rinvio a giudizio del minorenne, si passa alla fase del dibattimento che è quella fase del processo in cui vengono raccolte e discusse le prove del reato e viene stabilita la responsabilità del minorenne. Tale fase non è pubblica.

Dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova (Art.29 D.P.R. 448/88)

Alle fine del periodo di messa prova (art.28), il Giudice, sulla base di una relazione preparata dall'assistente sociale dell'U.S.S.M. che ha seguito il ragazzo, dichiara la buona o cattiva riuscita del percorso di messa alla prova. In caso di buona riuscita, il reato viene dichiarato estinto.

Educatore

E' un professionista che opera in C.P.A., Comunità e I.P.M. con il compito di accogliere il minorenne, ascoltare le sue difficoltà, definire un progetto educativo e aiutare il minorenne nel corso di tale progetto. L'educatore, inoltre, sostiene il minorenne nella sua permanenza nelle strutture residenziali minorili e lo accompagna nelle varie fasi del processo.

Giudice delle Indagini Preliminari

E' un Magistrato professionale detto anche "togato" che assume prove non rinviabili alla fase del dibattimento e decide i primi provvedimenti relativi alla libertà personale dell'indagato. Può disporre di una delle misure cautelari previste e può decidere il non luogo a procedere, se valuta che il fatto sia irrilevante, ovvero non degno di essere perseguito con un'azione penale e quindi un processo.

Giudice dell'Udienza Preliminare

E' un organo composto da tre giudici: un Giudice togato e due (un uomo e una donna) giudici onorari. E' il Pubblico Ministero che cita il ragazzo davanti al G.U.P. chiedendo il rinvio a giudizio. I giudici, durante l'udienza preliminare, si pronunciano sulla richiesta del Pubblico Ministero di rinviare a giudizio l'accusato, secondo valutazioni che tengono in considerazione la personalità del ragazzo e le esigenze educative.

Giudice onorario

E' un Giudice non togato, più precisamente un professionista di discipline non giuridiche, nominato ogni tre anni, che svolge attività di ascolto dei minori e delle famiglie su delega del Giudice titolare e partecipa alle decisioni dei Giudici togati sia per i procedimenti penali sia civili.

Giudice togato

E' un Magistrato specializzato in ambito minorile che esercita, a tempo indeterminato, la funzione di Giudice.

Giudizio abbreviato

Il giudizio abbreviato è un rito particolare che può essere richiesto dall'accusato per mezzo del suo avvocato. Con esso si evita il dibattimento, ovvero il processo vero e proprio, e la decisione di proscioglimento o condanna viene presa durante l'udienza preliminare.

Imputazione

Consiste nell'attribuire la commissione di un determinato reato, o il tentativo di commetterlo, ad una persona.

Istituto Penale per i Minorenni - I.P.M.

L'I.P.M. è la struttura che accoglie i minorenni sia quando viene decisa dal giudice la custodia cautelare sia in esecuzione di pena. Gli I.P.M. accolgono minorenni autori di reato sino ad una età massima di 21 anni, età in cui avviene il passaggio agli Istituti Penali per adulti se il ragazzo deve ancora finire di scontare la pena. Al suo interno lavora un'équipe costituita da educatori, psicologi, assistenti sociali, polizia penitenziaria e mediatori culturali, che hanno il compito di sostenere e accompagnare i minori nella realizzazione dei progetti educativi, nonché di assicurarne la custodia. In I.P.M. viene garantito il rispetto

dei diritti dei minori, come il diritto alla crescita armonica psico-fisica, allo studio, alla salute, ecc., attraverso attività scolastiche, di formazione professionale, di animazione culturale, sportiva, ricreativa e teatrale, nonché il rispetto dei doveri e delle norme.

Magistrato di Sorveglianza

Il Magistrato di sorveglianza è un Giudice specializzato che vigila sull'esecuzione delle misure penali e di sicurezza, al fine di garantire che ogni forma di custodia sia eseguita ed attuata in conformità alle leggi ed ai regolamenti; verifica l'organizzazione degli Istituti Penali per i Minorenni relativamente alla custodia ed ai programmi di trattamento penitenziario, approvando con decreto i programmi rieducativi predisposti dalle équipes psico-pedagogiche, i provvedimenti di modifica dell'affidamento in prova al Servizio Sociale e quelli per il lavoro all'esterno; impartisce disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei minori detenuti; provvede sui permessi e sulle licenze e sui provvedimenti relativi all'applicazione, esecuzione, trasformazione e revoca delle misure di sicurezza. E' competente per l'esecuzione delle sanzioni sostitutive comminate ai minori.

Mediatore Culturale

E' un professionista, solitamente un cittadino straniero, che ha seguito un particolare percorso di formazione. Ha il compito di facilitare la comunicazione tra gli stranieri e le figure professionali che lavorano nei Servizi Minorili, fornendo informazioni e risolvendo i problemi di comprensione che possono nascere dall'appartenenza a culture diverse. E' presente in tutti i Servizi della Giustizia Minorile ed accompagna il minorenne straniero in ogni fase del percorso penale.

Mediazione penale

La mediazione penale permette all'autore del reato e alla vittima di confrontarsi su ciò che è accaduto, esprimendo i reciproci punti di vista e le emozioni ad essi collegati. Con la mediazione penale si cerca di raggiungere una soluzione al conflitto che sia il più possibile soddisfacente per entrambi, grazie all'aiuto di una persona terza e neutrale (il mediatore).

Medico

E' un professionista del Servizio Sanitario Nazionale che garantisce in tutte le strutture residenziali della Giustizia minorile la tutela della salute dei minorenni ivi custoditi.

Misure alternative alla detenzione

Il Giudice può decidere di applicare, dopo la sentenza definitiva, misure alternative alla detenzione quali l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la semilibertà, la semidetenzione, la liberazione anticipata e la liberazione condizionale.

Misure cautelari

Sono provvedimenti emessi dal Giudice, su richiesta del Pubblico Ministero, nel caso si ritenga che esista il rischio di reiterazione del reato, di fuga o di inquinamento delle prove. **Le misure cautelari sono quattro:**

prescrizioni: sono disposizioni di fare o non fare che il minorenne deve rispettare e riguardano, tra le altre, attività di studio o lavoro o comunque utili per la sua educazione, ma anche limiti o divieti alla possibilità di comunicare o incontrare persone; **permanenza in casa:** il minorenne è obbligato a rimanere presso l'abitazione familiare o presso un altro luogo prestabilito; con lo stesso provvedimento il Giudice può disporre prescrizioni;

collocamento in comunità: il minorenne viene affidato ad una struttura pubblica o privata nella quale ci sono regole specifiche, deve rispettare il programma trattamentale ed i vincoli imposti dall'autorità giudiziaria;

custodia cautelare: il Giudice dispone la detenzione in Istituto Penale per i Minorenni.

Misure sostitutive della detenzione

Sono misure che il Giudice può applicare al momento della condanna, quali ad esempio la semidetenzione.

Perdono giudiziale

E' un beneficio previsto solo se a commettere il reato è stato un minorenne. Viene concesso dal Giudice, dopo aver accertato la responsabilità penale del ragazzo, quando ritiene che il minorenne non commetterà altri reati. Con il perdono giudiziale, il reato viene dichiarato estinto.

Procedimento penale

E' quel percorso giudiziario che include sia la fase iniziale delle indagini sia la fase del processo chiamata dibattimento. e termina quando il Giudice pronuncia la sentenza definitiva.

Procura della Repubblica

E' l'ufficio del Pubblico Ministero, organismo diverso e distinto dal Tribunale, che esercita l'azione penale nei confronti dei minorenni imputati di reato.

Progetto educativo individualizzato

E' un programma elaborato dall'equipe interprofessionale di ciascun servizio, condiviso con il minorenne e la famiglia, che consiste in un percorso educativo per favorire la crescita e il reinserimento del minorenne, attraverso attività specifiche quali lo studio, il lavoro, le attività di volontariato, la possibile mediazione con la vittima.

Psicologo

E' un professionista del Sistema Sanitario Nazionale che opera in tutti i Servizi Minorili (C.P.A., Comunità Ministeriali, I.P.M., U.S.S.M.) e svolge un'attività di osservazione e sostegno al minorenne, al fine di valutarne la personalità e i bisogni, in ogni fase del percorso penale, e di intervento clinico dove necessario.

Pubblico Ministero

E' un Magistrato della Procura della Repubblica incaricato di condurre le indagini e, in caso ci siano elementi per sostenere l'accusa, di formulare l'imputazione e richiedere il rinvio a giudizio, di sostenere l'accusa nel dibattimento, di formulare la richiesta di condanna.

Rinvio a giudizio

La richiesta di rinvio a giudizio è formulata dal Pubblico Ministero, al termine della fase delle indagini preliminari, quando ritiene che nel corso di tali indagini siano state raccolte prove di colpevolezza nei confronti del ragazzo.

Riparazione del danno

E' un'attività che prevede, da parte del minorenne che ha commesso il reato, il riconoscimento del danno provocato alla vittima. Avviene mediante un risarcimento o con la decisione del minorenne di impegnarsi in compiti che possano attenuare le conseguenze del reato, come ad esempio attività di volontariato sociale presso associazioni ed organizzazioni, o a favore della vittima.

Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto

Il Giudice può pronunciare tale sentenza/decisione quando il reato è ritenuto non grave, quando si valuti se il minorenne non commetterà nuovamente reati, o che continuare il procedimento potrebbe ostacolare i processi evolutivi in atto.

Servizi Minorili della Giustizia

Comprendono C.P.A., Comunità, U.S.S.M., I.P.M. e Centri Diurni che, coordinati dai C.G.M., e costituiscono un sistema che accompagna il minorenne in tutto il percorso penale.

Sospensione del processo e messa alla prova

E' un istituto che consente di sospendere il processo. Elemento essenziale di questo istituto è la definizione di un progetto rieducativo individualizzato, della durata massima di tre anni, che prevede l'assunzione di impegni precisi da parte del minorenne. Alla conclusione del periodo di prova, il Giudice ne valuta gli esiti: se positivi, dichiara estinto il reato, se negativi il processo riprende il suo corso.

Stato di fermo

Quando ci sono gravi indizi che un minorenne abbia commesso, o abbia tentato di commettere, un reato, o quando si ritiene che l'accusato possa fuggire per sottrarsi alla Giustizia, viene deciso dal Pubblico Ministero o dagli organi di polizia lo stato di fermo, ovvero il minorenne viene portato in C.P.A. dove può rimanere per un periodo di tempo massimo di 96 ore.

Tribunale di Sorveglianza

E' composto da due giudici togati e due onorari e decide sulla concessione delle misure alternative alla detenzione.

Tribunale per i Minorenni

E' l'organo giurisdizionale che ha la funzione di emettere un giudizio di primo grado per tutti gli affari penali, civili e amministrativi riguardanti i minorenni. E' composto sia da giudici togati sia da giudici onorari.

Udienza di convalida

L'udienza di convalida viene fissata dal G.I.P. al più presto e comunque non oltre le 48 ore dalla richiesta di convalida del fermo o dell'arresto e ne deve

essere dato avviso al Pubblico Ministero, all'avvocato difensore e al minorenni fermato o arrestato. Durante l'udienza di convalida il Pubblico Ministero indica i motivi dell'arresto o del fermo e formula le richieste in ordine alla libertà personale del minorenni. Il Giudice, per consentire l'esercizio del diritto di difesa, interroga l'arrestato o fermato e sente il suo difensore, quindi decide sulla richiesta di convalida adottando il relativo provvedimento.

Udienza dibattimentale

L'udienza dibattimentale costituisce il processo vero e proprio; in essa il collegio giudicante è composto da quattro giudici, due togati e due onorari. Durante l'Udienza Dibattimentale vengono sentiti oltre al minorenni, i testimoni, la parte offesa e gli operatori dei servizi coinvolti. All'esito dell'udienza, il minorenni può essere assolto, può ricevere il perdono giudiziale o una sentenza di condanna.

Udienza preliminare

Nell'udienza preliminare il Giudice, sulla base degli elementi raccolti e della richiesta del Pubblico Ministero, può:

- pronunciare sentenza di non luogo a procedere;
- pronunciare sentenza di irrilevanza del fatto;
- concedere il perdono giudiziale;
- concedere una sanzione sostitutiva;
- concedere la messa alla prova;
- pronunciare una sentenza di condanna.

Negli altri casi, il Giudice rinvia all'udienza dibattimentale.

In caso di necessità, il Giudice può, con separato decreto, adottare provvedimenti civili temporanei, immediatamente esecutivi, a protezione del minorenni.

Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni - U.S.S.M.

Ha specifica competenza nel raccogliere e nel fornire all'autorità giudiziaria minorile le informazioni personali, familiari e sulla vita in generale del minorenni. Inoltre sostiene e accompagna il ragazzo in ogni fase del percorso penale e controlla che quest'ultimo rispetti le misure cautelari prescritte, in cooperazione con gli altri Servizi della Giustizia e i servizi territoriali.

Questa carta sarà disponibile anche nelle seguenti lingue:

- | | |
|-------------|-------------|
| - Arabo; | - Rumeno; |
| - Cinese; | - Russo; |
| - Francese; | - Spagnolo; |
| - Inglese; | - Tedesco. |